Anno II. Giovedì 19 Agosto 1875. Num. 15.

ESAMINATORE FRIULANO

ABBONAMENTI. Nel Regno: Per un anno L. 6,00 — Semestre L. 3,00 — Trimestre L. 1,50. Nella Monarchia Austro-Ungarica: Per un anno Fior. 3,00 in Note di Banca. Gli abbonamenti si pagano anticipati.

PERIODICO SETTIMANALE POLITICO-RELIGIOSO

« Super omnia vincit veritas. »

AVVERTENZE. I pagamenti si devono fare all'Amministrazione del giornale presso la tipogr. C. delle Vedove, Mercatovecchio 41. Si vende anche all'edicola in piazza V. E. Non si restituiscono manoscritti.

Un num. separato Cent. 7 | *Si pubblica in Udine ogni Giovedì.* | Un num. arretrato Cent. 14

Vi presentiamo, o lettori, lo Statuto della Chiesa cattolica nazionale italiana, non già perchè lo abbracciate ad occhi chiusi, ma perchè lo studiate e ponderiate con calma. Da ciò vedrete, quanto turpemente vengano calunniati quei generosi, che credono necessaria una riforma nella Chiesa attuale, e come saggiamente operino per levare gli abusi, che hanno avvilita la società cristiana sotto la guida della Compagnia Lojolesca e del degenere episcopato moderno.

STATUTO

DOGMATICO-ORGANICO-DISCIPLINARE

DELLA

CHIESA CATTOLICA NAZIONALE ITALIANA

TITOLO I.

§ 1. — Articoli dogmatici.

Art. 1. — Per Chiesa cattolica nazionale italiana non altro intendiamo, che quella Chiesa, di cui Gesù Cristo è stato il divino istitutore, e che venne fondata dalla predicazione evangelica di tutti gli apostoli, ed in ispecie dall'apostolo Paolo nell'antica Roma; ed abbracciata da tutti i popoli, che abitavano l'Italia ne' suoi confini naturali, e le isole adiacenti.

I membri di questa chiesa si nomineranno *Cattolici Nazionali*.

Art. 2. — Questa Chiesa ha per fondamento della sua fede e della sua dottrina: 1.° la divina rivelazione; 2.° l'autorità della Chiesa universale o cattolica.

Art. 3. — Per rivelazione divina, fatta una volta ai Santi, s'intende quella che Iddio fece ai suoi Profeti, e Gesù Cristo ai suoi apostoli, e che è tutta contenuta nei libri canonici dell'antico e del nuovo testamento. Per Chiesa universale o cattolica, s'intende quella che ha per suo istitutore, capo unico e pontefice Eterno l'incarnato Dio, e che in sè comprende tutti i rigenerati per l'acqua e lo Spirito Santo, e che è di tutti i luoghi e di tutti i tempi: *quod ubique, quod ab omnibus, quod semper*. A questa sola Chiesa Gesù Cristo ha promesso la sua assistenza sino alla consumazione dei secoli. — E perciò è la perpetua ed infallibile depositaria, interprete e maestra della dottrina rivelata, riguardante la fede e la morale.

Art. 4. — Cotesta Chiesa, e solo essa ha per proprî e distintivi suoi caratteri, di essere *Una* per l'unità obbiettiva della fede in Cristo: di essere *Santa* per i mezzi di santificazione affidati da Dio al suo ministero; di essere *Cattolica*, cioè universale, perchè abbraccia tutta l'umanità, tutti i luoghi e tutti i tempi; di essere finalmente *Apostolica*, perchè promulgata nel mondo dalla predicazione orale degli Apostoli, la fede dei quali è stata dallo stesso Gesù Cristo posta a fondamento di essa Chiesa.

Art. 5. — Accettando dunque, e fermamente ritenendo, che non può essere altra la vera ed universale Chiesa di Cristo, che quella contraddistinta colle su espresse quattro distintive caratteristiche; cioè di essere *Una, Santa, Cattolica* ed *Apostolica*, la Chiesa cattolica nazionale italiana, e che vuole essere una parte integrante di essa, non ammette ed accetta altri articoli di fede, necessarî al conseguimento della beatitudine eterna, oltre quelli insegnati dalla Chiesa universale, e che sono formolati e distinti nei simboli Apostolico, Niceno e Costantinopolitano.

Art. 6. — Per la stessa ragione essa accetta e riconosce tutti e singoli i Sacramenti istituiti da Gesù Cristo, come segni sensibili della sua grazia santificante; nonchè la *venerazione*, non l'adorazione, dei Santi, la preghiera pei morti, e tutto ciò che è di positiva e costante tradizione apostolica.

Art. 7. — Riconosce ed accetta come d'istituzione divina il triplice ordine gerarchico della Chiesa, composto degli Anziani, o Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi; ed il potere della Chiesa universale, o particolare, di definire sulle norme immutabili della rivelazione, per il magistero dei Concilî, verità riguardanti la fede e la morale; nonchè l'ordinamento della sua interna disciplina.

§ 2. — Articoli dogmatici esclusivi.

Art. 8. — Nessun altra rivelazione, oltre quella dichiarata e definita negli articoli precedenti, può essere oggetto di fede e base di dogmatiche definizioni: e neppure i miracoli dei Santi e dei Martiri dopo la morte degli Apostoli.

Art. 9. — Nessuna Chiesa particolare può attribuirsi il titolo di *universale*, ancorchè fondata dagli Apostoli; le quali tutte possono essere soggette ad errore.

Art. 10. Nè la Chiesa universale, nè le particolari possono aggiungere, togliere o mutare alcun articolo contenuto nei su indicati simboli della fede. Possono dichiararli od interpretarli se oscuri.

Quindi l'aggiunzione fatta dalla Chiesa particolare di Roma della parola *Romanam* alle qualifiche dogmatiche date dal simbolo alla Chiesa universale, di essere cioè *Una, Santa, Cattolica* ed *Apostolica*, è erronea ed ereticale.

§ 3. — Condizioni essenziali acciò una dottrina possa dirsi propria della fede cattolica.

Art. 11. — Quella soltanto può essere dottrina e verità della fede cattolica, che è stata rivelata da Dio nelle Sante Scitture, e proposta dalla Chiesa universale ai fedeli da credersi come necessaria al conseguimento della salute eterna.

Art. 12. — La Chiesa universale però non può proporre come dogma di fede, anche riunita nei Concilî generali, se non quello che fu creduto come tale da tutti i cristiani, in tutti i luoghi ed in tutti i tempi.

Art. 13. — In base di questi principî la Chiesa cattolica nazionale italiana accetta e riconosce come definizioni dogmatiche di fede cattolica tutte quelle formulate nei primi sette Concilî Ecumenici, in cui fu rappresentata tutta la Chiesa universale, e non già i soli aderenti alla Chiesa particolare di Roma.

Di tutti gli altri celebrati posteriormente dalle Chiese, sia nazionali che provinciali, accetta solo quei canoni o definizioni, che corrispondono perfettamente, o dichiarano più ampiamente le definizioni e canoni contenuti in quei primi sette.

Art. 14. — Per la su dichiarata ragione ripudia onninamente l'ultimo Concilio Vaticano, e dichiara come sovversive della fede veramente cattolica le definizioni dogmatiche di questo Concilio, sulla personale infallibilità del Vescovo di Roma, sulla sua supremazia sopra l'episcopato e la Chiesa universale, e circa la sua immediata giurisdizione sulle Chiese particolari, ed i rispettivi loso Vescovi.

TITOLO II.

§ 4. — Disposizione organica della Chiesa.

Art. 15. — La Chiesa cattolica altro non è, che la Società di tutti i credenti in Gesù Cristo, i quali sono uniti coi vincoli della stessa fede, carità e speranza, e cogli stessi segni sensibili della grazia, che sono i Sacramenti.

Art. 16. - Questa Chiesa è invisibile per gli atti interni della fede, della speranza e della carità, proprî dei santi e dei giusti; ed è visibile per gli atti del suo culto esterno. Di essa fan parte i giusti ed i peccatori.

Art. 17. — Il solo Gesù Cristo è il Capo, il Pastore supremo della Chiesa. Nessun altro membro di essa, sia Vescovo, Primate o Patriarca può attribuirsi cristianamente il titolo di Capo o Pastore della Chiesa universale.

§ 5. — Gerarchia e distribuzione de' poteri spirituali della Chiesa, e loro esercizio.

Art. 18. La Chiesa, oltre ai poteri spirituali comunicati da Cristo al suo sacerdozio, che, come nell'art. 7 si è detto, si divide in un triplice ordine gerarchico di Anziani, o Vescovi, di Presbiteri e di Diaconi, ha anche quello, come qualunque altra società lecita, di ordinare e regolare la sua interna disciplina ed amministrazione. Quindi essa ha il potere legale, esecutivo ed amministrativo.

Art. 19. Il potere legale della Chiesa, come risulta dalla tradizione apostolica, risiede nel sacerdozio e nel laicato cristiano uniti insieme: l'esecutivo, e quello di sanzione, per ciò che riguarda le materie di fede, di morale e di disciplina, è esclusivamente del ceto jeratico.

Art. 20. — L'elezione quindi dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, o Amministratori, appartiene al suffragio del clero e del popolo cristiano; l'amministrazione delle temporalità, la proposta delle regole disciplinari e canoniche, ed anche la iniziativa per la convocazione dei Concilî e dei Sinodi, tutto ciò appartiene ad entrambi.

Al solo sacerdozio però appartiene in virtù del potere spirituale a lui conferito da Gesù Cristo di *sciogliere* e di *legare*, il supremo dritto di sanzione.

Art. 21. — La Chiesa cattolica nazionale quindi eleggerà i suoi Vescovi, i suoi Presbiteri e i suoi Diaconi a suffragio di clero e popolo — affiderà l'amministrazione dei suo averi ai membri del laicato e del clero riuniti in speciali congregazioni; convocherà i suoi Concili e i suoi Sinodi per iniziativa dei più intelligenti, virtuosi e prudenti suoi figli appartenenti all'uno e all'altro ceto, i quali possono prendere anche parte attiva alle discussioni e deliberazioni dei medesimi; — il suffragio della maggioranza risolverà tutte le questioni.

Art. 22. — Avranno diritto al suffragio per le elezioni anzidette tutti i padri di famiglia, in modo speciale, e tutti quei fedeli che avranno compiuto l'età di anni 21, e che non siano per delitti interdetti dalle leggi civili.

§ 6. — Della divisione delle Diocesi.

Art. 23. La Chiesa cattolica nazionale italiana volendo ammodellare la sua costituzione canonica-organica-disciplinare su quella della Chiesa cattolica primitiva, richiama perciò in vigore la divisione delle Diocesi d'Italia fatta dal Concilio Niceno, ed approvata dall'Imperatore Costantino; cioè in Diocesi dell'Italia propriamente detta, che avea per capo Milano, e Diocesi di Roma, che abbracciava le provincie suburbicarie, ossia tutta l'Italia del sud ed isole adiacenti.

Ciascuna di queste due diocesi sarà suddivisa in altre Diocesi secondo le esigenze dei fedeli; e la determinazione sarà fatta primamente dal Sinodo e poscia dal Concilio provinciale.

Art. 24. — Ogni Diocesi col suo vescovo è indipendente nella sua amministrazione spirituale e temporale; ed è solamente in comunione colle altre, per il vincolo della fede e della carità. — Solo nel caso di gravissimi disordini, o di errori dogmatici, potranno le Chiese ed i Vescovi più vicini convocare il Sinodo, od il Concilio provinciale o nazionale per dirimere le questioni insorte.

§ 7. — Dei Vescovi.

Art. 25. — Il Vescovo non è che il primo tra gli eguali suoi fratelli in sacerdozio — E l'episcopato non è che un solo, di cui ogni Vescovo amministra in solido una parte; *episcopatus unus est, cuius in solidum a singulis pars tenetur.*

Esso però possiede, *de iure ecclesiastico*, la pienezza della spirituale giurisdizione.

Art. 26. — Tutti i Vescovi della Chiesa cattolica nazionale italiana, come i Presbiteri e i Diaconi dovranno essere eletti a suffragio di clero e popolo come all'art. 22.

Art. 27. — Al supremo grado del sacerdozio, o episcopato, dovranno eleggersi individui che abbiano tutti quei requisiti enumerati dall'Apostolo Paolo nel Cap. I della sua Epistola a Tito. E saranno specialmente preferiti quelli, che si segnalarono per opere di carità, per dottrina solida e cristiana, e per costanza ineluttabile nel propugnare la cattolica riforma della Chiesa.

Anche un semplice laico che abbia i requisiti di sopra accennati potrà essere eletto Vescovo.

Art. 28. — Ogni Vescovo avrà il suo Consiglio Sinodale, composto dal Capitolo della sua Cattedrale, da tutti i Parrochi e Presbiteri, nonchè dagli uomini più prudenti, virtuosi ed esemplari del ceto laicale della sua Chiesa; e da questi scelti a scrutinio di lista. Questo Consiglio sceglierà uno dei suoi membri a presiederlo.

Art. 29. — A questo Consiglio appartiene di regolare l'ordine della disciplina; decidere ogni questione che potrà insorgere rispetto all'esercizio dei dritti e doveri dei fedeli nell'interno reggimento della Chiesa, applicare le pene medicinali contro i colpevoli, e stabilire le norme dell'amministrazione delle temporalità.

Art. 30. — Oltre al Consiglio di cui negli articoli precedenti, il Vescovo avrà anche un Consiglio privato, composto almeno di dodici individui, sei ecclesiastici e sei laici. Il Vescovo stesso ne è di diritto il Presidente.

Questo Consiglio verrà eletto dal Consiglio Sinodale e durerà in esercizio per cinque anni; ad eccezione del Vicario Generale, che partecipando al potere giurisdizionale del Vescovo, verrà eletto dalla Chiesa e starà anche in uffizio cinque anni, potendo essere rieletto.

Ogni Vescovo avrà a suo arbitrio un Segretario particolare di sua libera elezione.

Art. 31. — Il Consiglio particolare ha il mandato di formolare le proposte da discutersi nel Consiglio Sinodale; di esaminare e di discutere le lettere, Encicliche e Pastorali, che il Vescovo dirigerà ai suoi diocesani, od all'episcopato universale: nonchè di regolare la corrispondenza officiale del Vescovo stesso, sia con i poteri dello Stato, che con le altre Chiese.

Art. 32. — Il Vescovo che violerà arbitrariamente gli articoli della presente Costituzione, o che per la sua condotta irregolare si renderà odioso alla sua Chiesa, e spregievole per giustificati motivi, alla pubblica opinione dei saggi e prudenti; dopo una trina ammonizione fattagli nelle forme legali dal Consiglio Sinodale, sarà per sentenza del Sinodo Diocesano deposto dal suo ufficio; e lo stesso Sinodo convocherà la Chiesa per l'elezione del suo successore. Lo che vale per tutti gli altri uffiziali eletti dalla Chiesa.

Art. 33. — Dovranno precedere all'atto solenne della pubblica elezione del Vescovo almeno otto giorni di preghiera all'Altissimo, e prima di procedersi alla elezione si canterà l'inno *Veni Creator Spiritus.*

Art. 34. — L'atto della elezione di cui è parola dovrà farsi in pubblico, e depositarsi presso un pubblico Notaio; questo documento sarà conservato in doppio originale nell'archivio della Chiesa, e della *Società nazionale emancipatrice e di mutuo soccorso del Sacerdozio italiano.*

Art. 35. — I due terzi dei voti costituiranno la maggioranza nella predetta elezione. — Ai votanti dovrà essere indicato a domicilio il giorno preciso in cui avrà luogo la votazione almeno otto giorni avanti.

Art. 36. — Riunitisi gli elettori nel luogo fissato per l'elezione, nomineranno per voto segreto un Presidente, un Segretario, due Scrutatori e due Verificatori per presiedere e formolare gli atti della elezione. E questa eseguita, dopo la verifica, si dovranno bruciare pubblicamente le schede.

Art. 37. — Il Presidente del Seggio proclamerà quindi l'esito della elezione, e tutti i componenti il medesimo si recheranno in nome della Chiesa dal Vescovo eletto per annunciargli ufficialmente la sua nomina, dopo la quale seguirà la sua consacrazione, se non sia già Vescovo consacrato.

Art. 38. — Prima di entrare in possesso della sua giurisdizione deve il Vescovo con solenne giuramento sui Santi Evangeli, al cospetto di tutta la Chiesa, promettere di osservare scrupolosamente e fare osservare il presente Statuto della Chiesa cattolica nazionale italiana.

Art. 39. — In caso di morte del Vescovo, il suo Consiglio privato darà ufficiale notizia al Consiglio Sinodale, il quale per tutto il tempo della Sede vacante eserciterà tutti i poteri giurisdizionali del Vescovo defunto; e dovrà nel termine improrogabile di giorni quindici convocare la Chiesa per l'elezione del successore.

§ 8. — Dei Parrochi e dei Presbiteri.

Art. 40. — Ogni Diocesi sarà divisa in tante parrocchie quante saranno richieste dagli spirituali bisogni dei fedeli.

Art. 41. — I capi spirituali delle parrocchie, che si nomineranno *Coepiscopi*, giusta l'antica nomenclatura, dovranno essere eletti a suffragio del popolo fedele. E si terranno le stesse norme come per l'elezione del Vescovo.

Art. 42. — Eseguita la nomina, si parteciperà al Vescovo, e questi la comunicherà al suo Consiglio Sinodale, per esaminarla e dare il suo voto e parere. Se questo sarà favorevole, il Vescovo sanzionerà la detta nomina e spedirà al nominato la Bolla d'investitura canonica. Se il giudizio del Consiglio Sinodale, per documentate ragioni e motivi, sarà contrario, allora il Vescovo comunicherà agli anziani della parrocchia i motivi, per cui non potrà sanzionare la nomina in discorso, ed inviterà la Chiesa a procedere ad altra elezione.

Art. 43. I Presbiteri sono *de iure divino* i coadiutori del Vescovo ed il suo Senato. Essi hanno voto consultivo e deliberativo nelle adunanze Sinodali e Conciliari. Non possono essere sospesi od interdetti dal loro ufficio, o beneficio, se non dopo percorsi tutti i gradi della canonica giurisdizione e per sentenza del Sinodo, o del Concilio in grado di appello.

Art. 44. — La loro scelta al ministero sacerdotale deve farsi per pubblico voto della Chiesa, come negli articoli 22 e 27.

TITOLO III.

§ 9. — Delle pene canoniche della Chiesa.

Art. 45. — La Chiesa cattolica nazionale italiana, come la Chiesa universale fondata da Gesù Cristo, non può aver leggi coercitive, come la potestà civile, ma solo regole e canoni, ai quali i suoi aderenti devono volontariamente e liberamente uniformare la loro condotta morale e disciplinare.

Gesù Cristo, unico e solo legislatore della sua Chiesa, non prescrisse alcuna legge per punire in questa vita coloro che ripudiano la sua fede; ma disse solamente, che chi crederà in Lui avrà vita, chi nò, sarà escluso dalla sua eredità eterna.

Questa massima fondamentale della legge evangelica è espressa in quella risposta, che Egli diede a quei due suoi discepoli che lo pregarono di far discendere il fuoco dal cielo, per esterminare quelle città che non avevano voluto ascoltare la loro predicazione: *Ma egli rispose: Voi non sapete a quale spirito appartenete.*

Art. 46 — Chiunque dei fedeli appartenenti alla Chiesa cattolica nazionale devierà dall'adempimento dei suoi cristiani obblighi verso la Chiesa od il suo prossimo, la Chiesa non ha altro dovere che di richiamarlo a ravvedimento *in spiritu lenitatis.* Se ciò non basterà, sarà eseguita la trina evangelica ammonizione.

Se ancora il delinquente sarà pertinace, si dovrà denunciare alla Chiesa, secondo la gravità delle colpe dallo stesso commesse e provocate con tutte le formalità di un regolare giudizio.

TITOLO IV.

§ 10 — Dei Sinodi Diocesani e dei Concili.

Art. 47. — Almeno una volta per ogni anno il Vescovo è obbligato a convocare il suo Sinodo Diocesano per provvedere ai bisogni spirituali della sua Diocesi, deliberare sulle controversie, che hanno potuto insorgere tra i fedeli, e prendere quei provvedimenti disciplinari, che sono reclamati dalle circostanze.

Art. 48. — Il predetto Sinodo deve celebrarsi nella città dove ha l'abituale sua residenza il Vescovo.

Art 49. — Sono membri nati del Sinodo, di cui è parola, tutti i Parrochi, tutti i Sacerdoti e Diaconi, e tutti quei laici, che le speciali Congregazioni Parrocchiali nomineranno come deputati del ceto fedele al Sinodo anzidetto.

Art. 50. I Concili altri sono Provinciali, altri Nazionali. I primi dovranno celebrarsi ogni due anni, ed i secondi ogni quattro.

Art. 51. — Ai Concili, sia Provinciali che Nazionali, appartiene il diritto di definire le controversie dogmatiche, condannare le eresie e mutare o innovare i Canoni disciplinari e liturgici.

Dei primi faranno parte tutti i Vescovi della Provincia; dei secondi tutti quelli della Nazione. Oltre ai Vescovi, ogni parrocchia ha il diritto di essere rappresentata da una deputazione almeno di quattro membri, due ecclesiastici, Sacerdoti o Diaconi, e due laici. E tutti hanno voto consultivo e deliberativo.

Art. 52. — Il Concilio Provinciale sarà convocato dai tre Vescovi più anziani della Provincia; il Nazionale dai tre più anziani della Nazione, e ad essi appartiene di fissare il luogo ed il giorno della loro celebrazione.

Art. 53. — Il solo Concilio Nazionale ha il diritto di modificare gli articoli del presente Statuto, od aggiungerne altri.

TITOLO V.

§ 11. — **Della liturgia.**

Art. 54. — La Chiesa cattolica nazionale italiana si atterrà per quanto le esigenze de' tempi lo permetteranno, alla primitiva liturgia della madre Chiesa latina.

Art. 55. L'amministrazione dei sacramenti si eseguirà nella lingua nazionale. L'Epistola, l'Evangelo, il Simbolo e l'Orazione domenicale nella celebrazione della messa, cioè nell'eucaristico sacrificio, si leggeranno nella lingua volgare.

Art. 56. — Qualunque altro mutamento in fatto di liturgia dovrà essere autorizzato dal Concilio, come all'art. 53.

TITOLO VI.

§ 12. — **Delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, e tra la Chiesa nazionale e le altre confessioni cristiane.**

Art. 57. — Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato si fondano sull'evangelico precetto *di rendere a Cesare quello che è di Cesare, ed a Dio quello che è di Dio.*

In virtù di questo precetto la Chiesa deve obbedire alle leggi della podestà civile, e tutelare i diritti dei poteri legalmente costituiti.

Art. 58. — Non appartiene quindi alla Chiesa, come Società spirituale, la scelta, o l'approvazione delle varie forme di governo civile, e la definizione della loro legittimità. Essa ha quindi il dovere di riconoscere e rispettare tutti i governi di fatto e propugnare gl'interessi della Patria, come quelli della religione.

Art. 59. — Essendo lo Spirito di Dio, spirito di libertà, la Chiesa, che è animata da questo spirito, deve assolutamente accettare quelle leggi della podestà sovrana, che garentiscono e promuovono il fondamento di ogni altra libertà sociale, quella cioè della coscienza.

Art, 60. — La Chiesa cattolica nazionale italiana, non ha quindi altri diritti verso lo Stato, e questi altri doveri verso di lei, oltre quelli di una legale tutela, come qualunque altra Società lecita, e la partecipazione a quei beneficî temporali, che le leggi civili accordano alla comunione cattolica nel nostro paese.

Art. 61. — La predetta Chiesa, in virtù dei suoi principî dogmatici, manterrà la sua Comunione con tutte quelle Chiese o comunità religiose, che professano lo stesso simbolo Apostolico-Niceno-Costantinopolitano; che ripudiano la supremazia dei Papi e la loro pretesa infallibilità, e tutte le novità e superstizioni introdotte nella Chiesa cattolica dal Papato politico, per scopi illegittimi di temporale dominio e di materiali interessi.

Art. 62. — Colle altre confessioni cristiane essa professa i più ampî principî di tolleranza e di carità, e non dispera mai della salvezza di tutte quelle anime, che sono state rigenerate nelle acque battesimali nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.

Articolo transitorio.

Appositi regolamenti saranno compilati dal Consiglio Sinodale per l'esecuzione del presente Statuto.

FORMOLA DEL GIURAMENTO

che devesi prestare dal Vescovo e da tutti i dignitari della Chiesa cattolica nazionale italiana.

Io N. N. accetto e giuro sui Santi Evangeli di osservare e fare osservare lo Statuto Dogmatico-Organico-Disciplinare della Chiesa Cattolica-Nazionale-Italiana; e di tutelare, difendere e propugnare gl'interessi della Patria nostra Italia Libera, Indipendente ed Una, come quelli della nostra Santissima cattolica apostolica Religione. E così Iddio mi ajuti.

L'INTERNAZIONALE NERA

Scrive l'*Eco d'Italia* di New-York:

San Miguel, una delle principali città della repubblica del Salvadore, con una popolazione di 40,000 abitanti, il 20 giugno ultimo scorso fu teatro di orgie di sangue, che ricordano la strage degli Ugonotti e le terribili giornate della Comune di Parigi.

In nome di Dio, in nome di una religione di amore e di pace furono scannati inermi cittadini ed ove il ferro faceva difetto alla strage, il petrolio compiva l'opera nefanda. Instigatori della beccheria furono il vescovo ed il clero di quella diocesi, mentre un prete per nome Giuseppe Emanuel Palacios, degno emulo del curato di Santa Cruz' capitanava quelle iene ognor sitibonde di sangue umano: l'ordine empio e sacrilego era che non fossero risparmiati nè vecchi, nè donne, nè fanciulli — ed i crociati della fede mantennero sacra la promessa.

Siccome la repubblica del Salvadore non è più l'impune covile dei gesuiti e dei loro affigliati e che il Governo fa rispettare ed osservare la libertà politica e religiosa, l'istruzione pubblica è secolarizzata, il giornalismo non giace più sotto l'incubo della censura ecclesiastica — così la teocrazia pensò, che bisognava abbattere col sangue e col terrore queste barriere, argine contro la superstizione e l'oscurantismo.

Il primo atto del feroce prete Palacios fu di impossessarsi dell'ergastolo e liberarne i 200 detenuti, gente tutta rotta ad ogni vizio, capace di qualunque misfatto. Coadiuvato dalle nuove *reclute*, diede ordine di saccheggiare tutte le case signorili, sopratutto quelle abitate da persone in voga di liberali; i seguaci del mansueto sacerdote fecero man bassa su d'ogni cosa, su d'ogni persona, e specialmente sulle donne, che oltraggiarono prima e trucidarono poi.

Ciò era in conformità del sermone predicato la domenica innanzi dal vescovo, nella cattedrale di San Salvadore e ripetuto dal pergamo da tutti i parrochi.

Fa ribrezzo il dirlo, eppure gli assassini assoldati dal clero erano tutti muniti di un documento della curia vescovile, specie di passaporto per la eternità. In esso leggevansi le seguenti testuali parole:

« Pietro, apri le porte del cielo al latore, che morì per la religione. » Erano pure stati distribuiti degli abitini, immagini di Santi, il Sacro Cuore di Gesù, frammisti a pugnali ed a recipienti colmi di petrolio.

Del piccolo presidio di truppe accorso a sedare la furibonda sommossa, non fu risparmiato un soldato; ufficiali e gregari furono tutti assassinati e la città di San Miguel non sarebbe oggi giorno che una comunità spopolata, se il comandante d'un legno da guerra inglese, che trovavasi all'Union, non avesse spedito un corpo di soldati di marina a por fine all'eccidio. Accorse quindi il presidente con 600 uomini di truppe ed altre vennero inviate dall'Honduras — con tutto ciò i morti ascendono a parecchie centinaia e moltissimi sono i fabbricati incendiati dal petrolio. I danni materiali si calcolano ad un milione di dollari.

Ora ci perviene notizia che il vescovo di Salvadore e sette preti tra i più compromessi, vennero espulsi dalla repubblica e si sono rifugiati a Corinto nel Nicaragua; ma questa pena è troppo mite, in confronto della strage di San Miguel. »

Ecco, o popolo, gli uomini che fai padroni della tua coscienza! Ecco il partito cui si sono alleati i moderati, gli uomini d'ordine, in Italia!

Medita, impara, prevedi e provvedi finchè sei in tempo!..........

Un dispaccio del 10 da New-York ne avvisa che 50 di quei cannibali furono giustiziati.

L'*Esaminatore* giudicato

I nostri lettori sanno, che il direttore dell'*Esaminatore* è stato condannato dal Tribunale di Udine nella causa intentatagli dal vicario di Rivignano Don Mariano de Longa, a dover pagare L. 51 di multa o sostenere il carcere per 17 giorni. Interposto l'Appello, martedì 17 corrente, si tenne dibattimento. L'avvocato Buttazzoni ebbe pel primo la parola. Egli espose i motivi, che lo avevano

consigliato ad appellarsi da una sentenza, da lui cresimata sentenza non di toga, ma di piviale.

La Corte, senza valersi di alcune delle varie pregiudiciali ingegnosamente proposte dalla difesa, discese al merito degli articoli, ed in seguito ad analitica e filosofica argomentazione, serrata per logica, dedusse l'innocenza completa dell'*Esaminatore*. Anche l'estensore degli articoli fu assolto in merito, mentre la parte accusante fu condannata nelle spese.

Qui corre l' obbligo all'*Esaminatore* di ringraziare l'avv. dott. Buttazzoni per la brillante e dotta arringa da lui sostenuta e tutte le persone gentili ed oneste, che mostrarono rincrescimento pel giudicato in prima sede. Deve egualmente fare plauso all' eloquio *divino* dell' esimio avvocato dott. Vincenzo Casasola, che fino dalle prime parole avea talmente entusiastato l' uditorio, che nessuno intendeva ciò che egli dicesse.

Ci dispiace pel vicario curato De Longa, benchè nostro avversario, il quale al suono del borsellino imparerà, oltre a ciò che ha imparato, a non credere ai ciarlatani, che hanno l' arte di dare corpo alle ombre.

Ci duole di amareggiare la pinguedine di qualche parroco, che gongolava alla notizia delle lire 51, nelle quali fummo condannati per miracolo di S. Antonio.

Restiamo obbligati anche al conte Federico Trento, il quale cortesemente si diede premura di divulgare la notizia pervenutagli, come dicono, con telegramma.

Nè possiamo dispensarci dal mostrare la nostra gratitudine ai simpatici curiali del duomo, ai fervidi associati pegl' interessi cattolici, alle bollenti figlie di Maria e dei Sacri Cuori, i quali tutti in questo incontro esultano di gioja per la nostra vittoria.

Quanto prima si stamperà la difesa dell' Avv. Buttazzoni, che abbiamo appositamente differita, e vi si unirà la sentenza d' Appello, per appagare i pii desideri dell' egregio avv. Casasola e per offrire al benemerito *Veneto Cattolico* la sospirata occasione di pubblicarla.

VARIETÀ

I curiali hanno il piacere di distribuire *gratis* un articolo composto fra noi e stampato a Gorizia in odio del prete Vogrig. L'articolo, si sottintende, è anonimo. Questi signori non conoscono altra via di combattere che le ombre ed il tradimento. Tuttavia non hanno avuto sufficiente oculatezza a conservarsi ignoti, e quindi ci prenderemo il disturbo di riscontrarli. Intanto ringraziamo il prete **Nihil** di S. Daniele dell' esemplare zelo da lui spiegato nella distribuzione e commendiamo la speculazione dell' Oste Pietro, che di questo mezzo approfitta per tirare alla sua botte i fedeli cattolici apostolici romani.

L'arciprete Don Pietro di Lena non si è ancora pronunciato sulla discussione da me propostagli. Si ricordi egli, che non farebbe buona figura innanzi ai suoi parrocchiani, se si rifiutasse di misurarsi col cappellano di Pignano nella conoscenza delle discipline canoniche. Oltre a ciò darebbe triste spettacolo di se stesso, se facesse dubitare che egli riponga tutta la sua fama e grandezza nelle insegne canonicali, che porta senza diritto. Io non voglio credere, che egli sia tanto vile; ma se mai il fosse, io gli domanderò pubblicamente ragione delle ingiurie da lui dirette al mio nome e de' suoi tentativi per iscreditarmi presso la popolazione di S. Daniele e di Pignano.

V.

Un prete mostro. — Togliamo dalla *Fratellanza Artigiana* il seguente fatto, che dedichiamo ai Reverendi della *Madonna delle Grazie:*

A Bavuso, paesetto presso Barcellona, in provincia di Messina, viveva un giovane proprietario colla moglie giovane avvenente. Costei ebbe la sventura di destare una brutale passione nell' animo del cognato, si badi bene il fratello del marito, un prete. Per quanto questi dicesse e facesse, per quante seduzioni ponesse in campo, usando le più vergognose e orribili proposte, la donna respinse il prete. Tali ripulse non fecero che aizzare vieppiù le brutali e feroci tendenze, i caldi desideri del cognato prete confessore, sacerdote del papa, talchè fermò nel suo cuore di iena assassinare la cognata, qualora non volesse consentire alle sue luride brame.

Un giorno carpì l' occasione che il fratello recavasi per suoi affari in campagna, ed egli andava in casa della cognata, che sorprendeva sola. Rinnovò le infami proposte, cercò colla violenza e le minacce indurre la cognata a tradire la fede coniugale e diventare la sua druda, ma la donna più fortemente resistette di fronte a tanta nequizia. Allora, tratto dal petto un pugnale, crivella di colpi la moglie del suo fratello, ne viola il cadavere, e lasciatala esanime sul letto fugge e scompare dal paese.

È inutile descrivere la disperazione del marito, le maledizioni mandate all' infame fratello, a quel prete che non rispettava nemmeno i sacri legami di sangue.

Le ricerche per avere in mano l' assassino riuscirono vane, e sventuratamente non se ne ha tuttora notizia, essendo sempre latitante. S' instruì il processo, si fece il giudizio dalla Corte d' Assise di Messina, che condannò in contumacia quel mostro prete alla pena di morte.

Reggio d' Emilia. — Alla Corte di Assisie di questa città si è discussa una causa, che ha destato vivo interesse nel pubblico. Si è giudicata una certa Castellani, che un dì, salito l' altare, davanti al quale celebreva messa il prete De Vecchi, lo ammazzò a colpi di coltello. I giurati hanno ritenuto che la feritrice fosse mossa da morboso furore per gravi offese fattele dal detto prete, e l' hanno assolta.

Roma. — Circola la voce che il partito gesuitico si affatichi in Vaticano per persuadere il Collegio dei Cardinali a fissare il principato di Monaco come luogo del Conclave, nel caso di una vacanza della *Santa Sede*. Là vanno i giuocatori del *trich trac*, e si potranno divertire anche i cappelli rossi.

— *Sciopero della Pia Unione delle Dame Cattoliche.* — Questa istituzione, che si volle emancipare dall' Associazione maschile — le donne cattoliche emancipate! — è in uno stato di decadimento, di decomposizione, di sfacelo. Non più signore vestite a bruno e ornate con fiori bianco-gialli; non più quelle dimostrazioni nelle chiese e in Vaticano; non più le due visite settimanali al Santo Padre, trascinando dietro le donne del popolo, e alle volte delle Maddalene non ancora pentite; non più le vôlte vaticane risuonano del grido: Viva il pontefice re! Tutto è languente trascurato, e tutto al più le dame associate si fanno rappresentare dalle loro cameriere! — Ultimamente una signora, che ha una autorità nell' Associazione, scongiurava caldamente un' altra a recarsi dal Santo Padre: « Non mi seccate, rispose, non posso andarvi. » — « Ma almeno, soggiunse quella, mandateci la vostra cameriera per far numero. »

— Il papa, il giorno 2 corrente, alle ore 7 e mezzo ant., discendeva nella cappella Paolina per lucrare l' indulgenza plenaria detta *toties quoties*. Se il Papa è colui che appiccica ad alcuni luoghi le indulgenze *plenarie* e *parziali*, perchè non mette l' indulgenza alla porta della sua stanza, e tutte le volte che vi passa potrà guadagnarla, senza incomodarsi, pevero vecchio! a scendere nella cappella Paolina?

VOGRIG G. P *Direttore responsabile.*

Udine, .tip C. delle Vedove